

Repubblica italiana



Regione Siciliana

Il Presidente della Regione Siciliana

**su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro
di concerto con l'Assessore regionale per l'economia**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata, tra l'altro, abrogata la legge 1° febbraio 1965 n. 60;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

VISTO l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 ha autorizzato il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ad erogare a IRFIS FinSicilia s.p.a., per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la somma di 18.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a promuovere la permanenza dei lavoratori nella Regione e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in favore delle imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE che effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l'esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione, per un periodo minimo di cinque anni,

esclusivamente in modalità agile salvo quanto previsto al comma 2, a norma della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino all'importo massimo di euro 30.000,00 per ciascun lavoratore occupato, residente in Sicilia, entro il limite delle risorse autorizzate a legislazione vigente;

CONSIDERATO che il Fondo Sicilia, nel quale va costituito il suddetto plafond, è soggetto ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che l'art. 3 comma 2 L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026 ha previsto che con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i destinatari della misura e le modalità per l'erogazione del beneficio economico di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 58 del 10/02/2026 e il parere favorevole reso dalla II Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 205 del 25/02/2026;

DECRETA

Art. 1

(Costituzione del plafond)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, allo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori nella Regione e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è costituito nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, un plafond annuo di euro 18.000 migliaia di euro, comprensivi degli oneri di gestione, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE che negli anni 2026, 2027 e 2028 effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l'esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione, per un periodo minimo di cinque anni, esclusivamente in modalità agile, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.

2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto, a impegnare in favore di IRFIS- FinSicilia S.p.A. le risorse relative a tutto il triennio 2026-2028.

3. Le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi, concernenti termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, saranno disciplinate con appositi avvisi predisposti e pubblicati da IRFIS-FinSicilia S.p.A., previa comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 2

(Destinatari dei contributi e requisiti di ammissibilità)

1. Destinatari dei contributi di cui al presente decreto sono le imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE che negli anni 2026, 2027 e 2028 effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformazioni dei rapporti di lavoro

a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l'esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo minimo di cinque anni, esclusivamente in modalità agile, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a norma della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni.

2. Le imprese beneficiarie devono soddisfare, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. Risultare attive;
- b. Non avere subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro o equivalenti.

3. L'unità produttiva per la quale il lavoratore opera, come risultante dal contratto di lavoro, non deve ricadere nel territorio della Regione Siciliana.

4. Il limite massimo entro cui la prestazione lavorativa può essere eseguita all'interno di locali aziendali non può superare il 20% su base annua.

Art. 3

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto di euro 30.000,00 per ciascun lavoratore residente in Sicilia occupato a tempo indeterminato in modalità agile.

2. Il contributo di cui al comma 1 verrà erogato nel corso del quinquennio nella misura di 6.000,00 euro per ciascun anno.

3. Il contributo previsto dal presente decreto è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

(Modalità e criteri della procedura di selezione)

1. IRFIS-FinSicilia S.p.A., per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, provvede alla predisposizione e all'emanazione, previa comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessorato regionale dell'Economia, del relativo Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni contenente, tra l'altro, la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze, nonché le modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo.

2. Il contributo viene concesso a sportello, sino ad esaurimento del plafond stanziato per il rispettivo esercizio finanziario. Le eventuali domande rimaste inevase nel 2026 e nel 2027, saranno soddisfatte con priorità rispettivamente negli anni 2027 e 2028.

Art. 5

(Presentazione delle istanze)

1. Le modalità e i termini di presentazione delle istanze sono disciplinati negli Avvisi di cui al precedente articolo 4.

2. L'istanza, che dovrà essere inviata tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione da IRFIS-FinSicilia S.p.A., dovrà contenere, tra l'altro, i dati dell'impresa e del lavoratore, le dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità, autocertificati da parte dell'istante ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, il contratto di lavoro, l'accordo integrativo che regola il lavoro agile, le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni oggetto del contributo, ed ogni altra informazione o documento previsto dagli Avvisi per la selezione dei destinatari.

Art. 6

(Istruttoria delle istanze, concessione ed erogazione)

1. A seguito della presentazione dell'istanza, IRFIS-FinSicilia S.p.A. effettua l'analisi istruttoria e sottopone, entro il termine di 90 giorni dalla data presentazione dell'istanza, la proposta di concessione o di diniego al Comitato per la gestione del Fondo Sicilia, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i.. ai fini della emanazione del relativo provvedimento

2. Gli elenchi dei beneficiari e delle domande non ammesse sono pubblicati nel sito istituzionale di Irfis FinSicilia S.p.a. e della Regione Siciliana.

Art. 7

(Controlli a campione. Revoche)

1. Sarà cura di IRFIS-FinSicilia S.p.A. espletare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, i controlli a campione delle dichiarazioni rese a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, sulla base dell'analisi del rischio e comunque in misura non inferiore al 5%.

2. Il contributo verrà revocato integralmente nelle seguenti ipotesi:

- mancanza o perdita dei requisiti per la concessione del contributo;
- cessazione del rapporto di lavoro prima di 5 anni;

3. Il contributo verrà revocato parzialmente:

- nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per cause indipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria, ossia in caso di forza maggiore, di decesso, dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore;
- cessazione anticipata, per fatto non imputabile all'impresa, dell'accordo che prevede l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo minimo di cinque anni, come previsto ai sensi del precedente art. 2;

4. Nei casi di cui al terzo comma, il contributo sarà revocato parzialmente limitatamente alla quota spettante per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'accordo.

5. La revoca sarà deliberata dal Comitato Fondo Sicilia e IRFIS FinSicilia S.p.A. curerà le successive attività di recupero delle relative somme.

Art. 8

(Rendicontazione)

1. IRFIS FinSicilia S.p.A. produrrà all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro la rendicontazione sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto.

Art. 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto troveranno applicazione i vigenti decreti assessoriali che disciplinano il Fondo Sicilia. Restano inoltre ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di vigilanza emesse da Banca d'Italia, le norme del diritto europeo e le leggi vigenti, ivi inclusi l'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e ss.mm.ii., istitutivo del "Fondo Sicilia" e il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e ss.mm.ii., recante "Codice degli incentivi", le cui disposizioni prevarranno in caso di contrasto con il presente decreto.

Art. 10

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 19 marzo 2026

Il Presidente della Regione Siciliana
SCHIFANI

L'Assessore regionale *ad interim* per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro
SCHIFANI

L'Assessore regionale per l'economia
DAGNINO